

# ***Studio Professionale***

## ***Dott. Giuseppe Barletta***

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

#### **SPECIALE conversione Decreto Sostegni-bis**

---

Con L. 106/2021, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stato convertito il D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le novità intervenute a seguito della conversione.

<b>Articolo</b>	<b>Contenuto</b>
Articolo 1, commi 1-4	<p><b>Prima tipologia di contributo fondo perduto</b></p> <p>Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021</li><li>- che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)</li><li>- che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.</li></ul> <p>Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto.</p> <p>Il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero - riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.</li></ul> <p>Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.</p>
Articolo 1, commi 5 - 15	<p><b>Seconda tipologia di contributo a fondo perduto</b></p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario</li><li>- titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</li></ul> <p>Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo</p>

d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l'eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente.

Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all'istanza.

Ai fini della fruizione del contributo, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L'istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui

	<p>all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.</p> <p>L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p>Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «<i>Aiuti di importo limitato</i>» e 3.12 «<i>Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti</i>» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>», e successive modificazioni.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.</p>
<p>Articolo 1, commi 16-27</p>	<p><b>Terza tipologia di contributo a fondo perduto</b></p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; - titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</li> </ul> <p>Il contributo non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;</li> <li>- agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir e</li> <li>- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.</li> </ul> <p>Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto Mef.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con decreto Mef, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021 e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente decreto.</p> <p>Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.</p> <p>A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>L'istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica</p>

	<p>all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.</p> <p>L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.</p> <p>L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.</p> <p>L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
<p>Articolo 1, comma 30-<i>bis</i> e 30-<i>ter</i></p>	<p><b>Ulteriori contributi</b></p> <p>In sede di conversione è stata soppressa il comma 30, prevedendo, con i nuovi commi 30-<i>bis</i> e 30-<i>ter</i>, che per i soggetti titolari di reddito agrario ex articolo 32, Tuir e i soggetti che hanno conseguito ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) o b) , o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente il 2021, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1, Decreto Sostegni o di cui ai commi da 5 a 13, articolo 1, Decreto Sostegni-<i>bis</i>, è riconosciuto:</p> <p>a) il contributo di cui all'articolo 1, Decreto Sostegni, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 precedenti, alle condizioni e con le modalità ivi previste;</p> <p>b) il contributo di cui ai precedenti commi da 5 a 13, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3;</p> <p>c) il contributo di cui ai precedenti commi da 5 a 13, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando il 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dei contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, Decreto Sostegni e dei precedenti commi da 5 a 13 e 15.</p>
<p>Articolo 1-<i>ter</i></p>	<p><b>Contributi per i settori del <i>wedding</i>, dell'intrattenimento e dell'HORECA</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene introdotto un contributo a fondo perduto nei confronti delle imprese operanti nei settori del <i>wedding</i>, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'<i>Hotellerie-Restaurant-Catering</i> (HORECA), per complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>In particolare, per il 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e</li> </ul>

	<p>- 10 milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore, diverso dal <i>wedding</i>, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.</p> <p>Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 1- <i>sexies</i>	<p><b>Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'Agente della riscossione</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 68, comma 3, Decreto Cura Italia, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018;</li> <li>- all'articolo 16-<i>bis</i>, D.L. 34/2019 e</li> <li>- all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018</li> </ul> <p>è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-<i>bis</i>, D.L. 119/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;</li> <li>b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;</li> <li>c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;</li> <li>d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;</li> <li>e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.</li> </ul>
Articolo 2	<p><b>Fondo per le attività chiuse per almeno 4 mesi</b></p> <p>Viene istituito un "<i>Fondo per le attività economiche chiuse</i>", con una dotazione per il 2021 di 100 milioni, a supporto delle attività economiche per le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.</p> <p>Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto. Con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.</p> <p>I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>".</p>
Articolo 4	<p><b>Proroga <i>tax credit</i> locazioni</b></p> <p>Per effetto della modifica apportata all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, il c.d. <i>tax credit</i> locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.</p> <p>Inoltre, il nuovo comma 2-<i>bis</i>, estende il credito anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente al 2021, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.</p>

	<p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;</li> <li>- ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"</i>.</p>
Articolo 4-ter	<p><b>Esenzione Imu proprietari locatori</b></p> <p>Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'Imu relativa all'immobile predetto.</p> <p>Parimenti, l'esenzione si applica anche nel caso di ottenimento di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>È previsto il rimborso della prima rata dell'Imu relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.</p> <p>Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione.</p>
Articolo 9, commi 1 - 2	<p><b>Sospensione riscossione</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 31 agosto 2021.</p> <p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.</p> <p>Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.</p>
Articolo 9-ter	<p><b>Proroga versamenti</b></p> <p>Sono prorogati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia Irap e Iva che scadevano il 30 giugno al 31 agosto 2021, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione Mef.</p> <p>La proroga si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, compresi quelli</li> </ul>



	<p>che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 - 89, L. 190/2014;</li> <li>- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir aventi i requisiti di cui sopra.</li> </ul>
Articolo 10, comma 13-quinquies	<p><b>Domanda per iscrizione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche</b></p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 39/2021, sono modificati i dati richiesti per l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.</p> <p>Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita Iva dell'associazione o società sportiva dilettantistica;</li> <li>b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;</li> <li>c) la data dello statuto vigente;</li> <li>d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;</li> <li>e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;</li> <li>f) i dati dei tesserati.</li> </ul> <p>Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui sopra, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.</p>
Articolo 11-bis, commi 1-5	<p><b>Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma <i>cashback</i> e credito d'imposta POS</b></p> <p>Viene prevista la sospensione, per il secondo semestre 2021, sia del <i>cashback</i> sia del c.d. <i>supercashback</i> di cui al D.M. 156/2020.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.</p>
Articolo 11-bis, commi 10-12	<p><b>Credito di imposta commissioni per pagamenti in moneta elettronica</b></p> <p>Introducendo nell'articolo 22, D.L. 124/2019, il comma 1-ter, si prevede che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, ovvero strumenti di pagamento evoluto.</p> <p><b>Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici</b></p> <p>Con il nuovo articolo 22-bis, D.L. 124/2019, viene introdotto, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, che acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle</p>

	<p>spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.</p> <p>Il credito spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;</li> <li>- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;</li> <li>- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.</li> </ul> <p>Viene, inoltre, riconosciuto, nel caso di acquisto, noleggio o utilizzo, nel corso del 2022, di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;</li> <li>- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;</li> <li>- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.</li> </ul> <p>I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p> <p>I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue, agli aiuti <i>de minimis</i>, del Regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue, agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue, agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p>
<p>Articolo 16</p>	<p><b>Proroga moratoria pmi</b></p> <p>Previa comunicazione delle imprese già ammesse, al 26 maggio 2021 alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, è prorogata la moratoria sui finanziamenti, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, T.fue.</p> <p>Entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.</p>
<p>Articolo 18</p>	<p><b>Anticipo emissione note di credito Iva</b></p> <p>Ai sensi del nuovo comma 3-bis, dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, la possibilità di emettere nota di variazione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:</p> <p>a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o</p>



	<p>dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;</p> <p>b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.</p> <p>Ai fini della lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate al comma 5, l'obbligo di registrazione della variazione per il cessionario non si ha nel caso di procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 3-<i>bis</i>.</p> <p>Il nuovo comma 5-<i>bis</i>, prevede che nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-<i>bis</i>, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.</p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-<i>bis</i>, lettera a), e comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, nel testo risultante dalle modifiche apportate, si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 23 luglio 2021.</p>
<p>Articolo 19, commi 2 - 7</p>	<p><b>Super Ace</b></p> <p>Viene previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applica l'aliquota del 15%.</p> <p>Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.</p> <p><u>Fruizione tramite credito di imposta</u></p> <p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio può, alternativamente, essere fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77, Tuir in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>Qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, quest'ultimo è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.</p>

	<p>Nel caso di mancata applicazione delle previsioni di cui sopra, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate (le cui modalità e termini saranno individuate con decreto direttoriale da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto) dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.</p> <p>Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, o chiesto a rimborso.</p> <p>In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.</p>
Articolo 19-bis	<p><b>Proroga incentivi per le società benefit</b></p> <p>Modificando l'articolo 38-ter, D.L. 34/2020, viene prorogato il credito di imposta al 31 dicembre 2021.</p> <p>Inoltre, introducendo il nuovo comma 2-bis, viene stabilito che tra i costi di costituzione o trasformazione agevolabili sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel Registro Imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società <i>benefit</i>.</p> <p>L'importo massimo utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per contribuente.</p>
Articolo 20	<p><b>Utilizzo credito di imposta beni strumentali</b></p> <p>Introducendo il comma 1059-bis, all'articolo 1, L. 178/2020 viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.</p>
Articolo 22	<p><b>Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili</b></p> <p>Viene elevato il limite alla compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

***Dott. Giuseppe Barletta***